



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-868/19, 15 aprile 2021, ECLI:EU:C:2021:285	M-GmbH c. Finanzamt für Körperschaften Berlin	Settima	Rinvio pregiudiziale	FR	Non ultima istanza	/	/	/	Società di persone, gruppo iva, integrazione finanziaria, soggetto passivo autonomo

**Classificazione**

Diritto secondario - Imposte indirette - Iva

**Questione pregiudiziale**

Se l'art. 11, primo comma, della Direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che impedisce ad una società di persone con responsabilità limitata (i.e. in accomandita), tra i cui membri vi siano persone fisiche integrate finanziariamente nell'impresa "capogruppo" (o, per utilizzare la traduzione letterale dal francese "società ombrello"), di far parte di "un'unità fiscale" (gruppo Iva). Nel caso in cui ciò fosse possibile, si chiede anche se questa opzione possa essere esclusa sulla base del fatto che la conclusione e la modifica degli accordi sociali non siano soggette ad alcun requisito formale di diritto interno e vi possa quindi essere incertezza per quanto riguarda la permanenza in futuro di un sufficiente grado di integrazione finanziaria con le altre entità del gruppo Iva.

**Dispositivo**

Articolo 11 della Direttiva Iva, letto alla luce dei principi di certezza del diritto, proporzionalità e neutralità fiscale, deve essere interpretato come ostativo ad una legislazione nazionale che impedisca ad una società di persone di prendere parte ad un gruppo Iva, a condizione che vi sia sempre una sufficiente integrazione economica e finanziaria.

**Nota redazionale**

La sentenza della Corte di giustizia, concerne l'art. 11 della Direttiva Iva, e la soggettività passiva. secondo la Corte le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi costituiscono un unico soggetto passivo. I fatti di causa vedono una società di persone in accomandita tedesca (i.e. a responsabilità limitata), la PD, entrare a far parte di un gruppo Iva. Ogni socio aveva diritto ad esprimere un voto, indipendentemente dall'entità dei conferimenti, e le decisioni, salvo alcune eccezioni che richiedevano l'unanimità, erano prese a maggioranza semplice. L'integrazione della PD con le altre entità era effettivamente molto stretta e per questo motivo, non avendo alcun dubbio circa l'operatività del gruppo, essa non aveva presentato nel 2018 le dichiarazioni Iva (sentenza del 22 maggio 2008, Amplificativa et Amplifin, C 162/07, EU:C:2008:301). L'amministrazione finanziaria tedesca, invece, non ritenendo validamente costituito detto gruppo, sulla base del fatto che non vi sarebbe stata garanzia della permanenza in futuro di un sufficiente grado di integrazione economica e finanziaria tra persone fisiche e giuridiche coinvolte, elevava quindi un avviso di accertamento nei confronti della PD. Una volta approdata tale controversia dinanzi al Giudice del rinvio, questo ha ritenuto di chiedere alla Corte di giustizia di valutare la compatibilità della normativa tedesca, che prevede alcune limitazioni alla partecipazione delle società di persone al gruppo Iva, con l'art. 11 della Direttiva, dalla cui lettera invece non si evince alcuna condizionalità o limitazione di carattere soggettivo. Nella loro pronuncia, i Giudici europei hanno ritenuto che gli Stati membri non possano adottare criteri di idoneità alla partecipazione al gruppo Iva che siano applicabili solo ad alcune tipologie di entità giuridica. In assenza di requisiti ulteriori esplicitamente menzionati nella lettera della Direttiva rispetto a quelli inerenti alla stretta integrazione economica, finanziaria ed organizzativa, infatti, questi non possono essere desunti in via interpretativa con riguardo solo ad alcuni tipi di società. Inoltre, seppur il rapporto di controllo possa essere utilizzato come presunzione di una stretta integrazione economica, le sue caratteristiche specifiche non possono essere oggetto di un requisito d'accesso al gruppo (sentenza del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva, C 108/14, EU:C:2015:496). Con particolare riferimento alla normativa tedesca oggetto di scrutinio, il fatto che i soci della PD avessero la facoltà di concludere accordi orali per prevedere che talune decisioni fossero prese all'unanimità non è stato considerato sufficiente a mettere in discussione l'integrazione economica con la capogruppo, dal momento che ciò sarebbe stato contrario al principio di certezza del diritto. I Giudici europei hanno ritenuto che ogni possibile fonte di incertezza giuridica collegata alla possibilità di prendere decisioni di un certo rilievo a seguito di semplici accordi orali derivi dall'applicazione del diritto societario tedesco e non dall'applicazione della Direttiva Iva, con la conseguenza che detta incertezza circa la permanenza dell'esistenza in futuro di una sufficiente integrazione economica non possa essere posta alla base di ulteriori requisiti che la società di persone deve soddisfare per entrare a far parte del gruppo Iva. Gli Stati membri non possono quindi introdurre ulteriori requisiti non previsti dalla Direttiva, a meno che questi non siano funzionali al contrasto dell'abuso del diritto ovvero dell'evasione fiscale. Inoltre, l'esclusione dal gruppo Iva di società che soddisfano i requisiti stabiliti dalla Direttiva violerebbe il principio di neutralità fiscale posto alla base del sistema d'imposta sul valore aggiunto.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN